



12442-22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- PASQUALE D'ASCOLA - Primo Presidente f.f. -
- GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione -
- ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -
- ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -
- LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -
- ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

Ricorso con motivi  
attinenti alla  
giurisdizione -  
Art. 11 Trattato  
Lateranense

Ud. 25/01/2022 - PU

R.G.N. 15242/2021  
*Ron 12442*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15242-2021 proposto da:

~~\_\_\_\_\_~~, elettivamente domiciliato in  
ROMA, ~~\_\_\_\_\_~~ presso lo studio dell'avvocato ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

*27*  
*22*

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, in persona del Rettore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3670/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/2022 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

uditi gli avvocati [REDACTED] delega orale e [REDACTED]

#### **FATTI DI CAUSA**

1. [REDACTED] proponeva ricorso al TAR del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento della Pontificia Università Lateranense che aveva respinto la sua domanda di ammissione al ciclo di dottorato (Ph.D) in diritto civile a causa del fatto che, secondo la Pontificia Università, la laurea in giurisprudenza conseguita dal [REDACTED] in Italia non era valida per l'accesso al dottorato. Domandava il conseguente risarcimento del danno.

2. Il TAR, con sentenza n. 12361/2020, riteneva innanzitutto la sussistenza della giurisdizione del G.A. per essere la questione devoluta rientrante nel novero delle attività di "istruzione, educazione e cultura", diverse, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 222 del 20 maggio 1985, da quelle di religione o di culto e richiamava Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 2154 secondo cui "la Pontificia Università Lateranense rientra tra gli istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione e, come tale, non è un soggetto sovrano internazionale (o un suo organo), né è annoverabile tra gli enti centrali della Chiesa cattolica, esentati da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 11 del Trattato Lateranense del 11 febbraio 1929".

Quanto al merito, considerava il ricorso fondato atteso che il ricorrente, titolare di titolo accademico conseguito nel vigore del precedente

ordinamento come laurea specialistica in giurisprudenza, aveva titolo ad essere ammesso al dottorato di ricerca ambito in quanto la sua laurea era ad ogni effetto equivalente alla laurea magistrale.

Annulava, pertanto, il provvedimento di rigetto della domanda del [REDACTED] di ammissione al ciclo di dottorato.

3. La Pontificia Università Lateranense proponeva appello deducendo, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del Trattato Lateranense del 11 febbraio 1929.

4. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3670/2021, riteneva fondato ed assorbente il dedotto difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Valorizzava, al riguardo, la Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede, prot. n. 101.993/P del 13 febbraio 2019, che qualifica la Pontificia Università Lateranense 'ente centrale della Chiesa Cattolica' così da escludere la giurisdizione del giudice adito e di qualsiasi altro giudice nazionale ai sensi dell'art. 11 del cod. proc. amm.

Rilevava che tale Dichiarazione era successiva alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 2157/2017 cit., decisione comunque non risolutiva atteso che dirimeva una questione attinente a un rapporto di lavoro, mentre nel caso di specie trattavasi di ammissione a un corso di dottorato di ricerca.

In ogni caso, evidenziava che, quandanche fosse stata riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, il ricorso di primo grado non si sarebbe potuto comunque accogliere.

Assumeva, al riguardo, che il titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Pontificia Università Lateranense (al cui conseguimento aspirava parte appellata) non era riconosciuto dall'ordinamento italiano. Ciò determinava l'inammissibilità del ricorso di primo grado (per difetto di interesse) in quanto il conseguimento di quel titolo non avrebbe potuto arrecare all'aspirante alcuna utilità.

5. Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

6. La Pontificia Università Lateranense ha resistito con controricorso.

6. Il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per non essere il Consiglio di Stato incorso in errore nel negare la giurisdizione del giudice italiano.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione all'art. 37 cod. proc. cv. e degli artt. 102 e 103 Cost.

Sostiene che il Consiglio di Stato, declinando la sua giurisdizione ed affermando quella dello Stato Città del Vaticano, è venuto meno alle prerogative che ad esso sono state attribuite dalla Costituzione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 dei Patti lateranensi nonché violazione e comunque falsa applicazione degli art. 3 e 11 del Trattato e dell'art. 2, comma 5 e 22, comma 1, secondo periodo, degli artt. 11 e 39 del Concordato, le ultime due disposizioni nel testo anteriore all'Accordo del 18 febbraio 1984 ratificato dalla l. 25 marzo 1985, n. 121 nonché della legge n. 222 del 20 maggio 1985.

Sostiene che il Consiglio di Stato non ha tenuto in considerazione i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 21541/2017 che ha esaminato e risolto il problema della non appartenenza della Pontificia Università Lateranense alla categoria degli Enti Centrali della Chiesa cattolica.

Assume che la Dichiarazione della Segreteria di Stato della Santa Sede del 13 febbraio 2019, successiva alla pronuncia suddetta, non può modificare l'assetto giuridico del problema come specificato dalle Sezioni Unite.

Rileva che l'attribuzione dei titoli di studio o di dottorato o di istruzione superiore non riguarda il governo della Chiesa ma integra una normale attività *jure gestionis* e come tale è soggetta alla giurisdizione italiana.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione alla "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore

nella Regione europea dell'11/4/1997" sottoscritta e ratificata dall'Italia ed anche dallo Stato del Vaticano, nella c.d. "Area di Lisbona"; violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in relazione all' "Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona ratificato con d.P.R. 27/5/2019, n. 63".

Deduce che l'assunto (ulteriore) del Consiglio di Stato si pone in contrasto con la disciplina in materia di mutuo riconoscimento dei titoli di cui alla Convenzione citata e di conseguenza con il d.P.R. che ad essa ha dato applicazione.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e comunque falsa applicazione della Convenzione di New York, art. 2, paragrafo 1 lett. b) del 2 dicembre 2004.

Sostiene che nella specie difetta qualsiasi collegamento che possa ricondurre nell'ambito dell'esercizio dello *jus imperii*, nè tanto meno si versa in ipotesi di 'religione' o di 'culto' che potrebbero astrattamente giustificare la non ingerenza dello Stato italiano.

5. Sono fondati il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di seguito illustrati (e determinano l'assorbimento degli altri).

La questione muove dall'interpretazione dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810 (il cui testo è rimasto invariato pur a seguito della l. 25 marzo 1985, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede), in base al quale sono «*esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano*», gli «*enti centrali della Chiesa*».

5.1. Nella giurisprudenza di legittimità tale non ingerenza è stata variamente interpretata.

5.2. Si è ritenuto, in tempi non recentissimi, da parte della Cassazione penale (sentenza 9 aprile 2003, n. 22516) che tale obbligo di non ingerenza non equivale alla creazione di una 'immunità', ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti.

